

TORNATA DEL 22 GIUGNO 1860

PRESIDENZA LANZA.

SOMMARIO. *Omaggi. — Congedi. — Interpellanza del deputato Depretis circa le indennità ad alcune provincie pei danni della guerra — Risposte, e dichiarazioni del presidente del Consiglio — Domande del deputato Fioruzzi, e spiegazioni del ministro — Osservazioni del deputato Restelli, e nuove istanze del deputato Depretis — Nuove dichiarazioni del ministro, e suo omaggio ad una provincia allagata — Osservazioni del deputato Cabella, e spiegazioni ulteriori. — Il presidente comunica il nome dei componenti eletti per la Giunta del Codice civile. — Votazione ed approvazione del disegno di legge per una ferrovia a cavalli da Novara alla Cava di Alzo. — Votazione ed approvazione della relazione intorno all'accertamento del numero dei deputati impiegati — Il professore Vannucci cessa di essere deputato — Sorveglianza fra tre magistrati — I deputati Puccioni e Castelli Edoardo cessano dal sedere alla Camera. — Relazioni sopra petizioni — Si sospende di deliberare sopra quella relativa all'affrancamento dei livelli di Toscana. — Relazioni sui disegni di legge per l'eruzione di nuove linee telegrafiche, e per l'istituzione di un'esposizione agraria e industriale a Firenze nell'anno 1861.*

La seduta è aperta all'una e mezzo pomeridiane.

TENCA, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente.

VALVASSORI, questore, espone il seguente sunto di petizioni:

6741. Gl'inservienti delle infermerie dei regii ospedali provinciali nella città di Lucca, per organo dei loro capi, ricorrono alla Camera onde ottenere sia migliorata la loro sorte presente, e siano provvisti di pensione allorchè non possono più prestare servizio.

6742. 259 abitanti di Palestro, comune del circondario di Lomellina, rappresentati gl'ingenti danni sofferti durante l'ultima guerra, le requisizioni alle quali dovettero soddisfare, la ristrettezza dell'erario comunale, massime in confronto delle imposte che gravitano su quel territorio, implorano dalla Camera un provvedimento legislativo per un qualche compenso.

6743. Le Giunte municipali di Donato, di Sordevolo, comuni del circondario di Biella, presentano petizioni identiche ai numeri 6706, 6707.

(Si procede all'appello nominale, il quale viene poco stante interrotto.)

PRESIDENTE. Il conte Giovanni Ghibellini-Tornielli fa omaggio alla Camera di 580 esemplari di un suo opuscolo intorno all'*indennità delle requisizioni austriache*.

Saranno distribuiti ai signori deputati e ne sarà ringraziato l'autore.

Il capitano marittimo Enrico Molinari fa omaggio alla Camera di alcune copie d'un suo *Progetto di massima relativo al porto di Genova*.

Saranno deposte nella biblioteca della Camera e sarà ringraziato l'autore.

Porrò ai voti i processi verbali delle due tornate precedenti.

(Sono approvati.)

Il deputato Cuzzetti prega la Camera di accordargli un congedo di dieci giorni per urgenti affari suoi particolari. Così pure il deputato Caprioli chiede un congedo di alcuni giorni per affari pressanti di famiglia.

Se la Camera non ha opposizione, s'intenderà accordato un congedo di dieci giorni a ciascuno di questi due deputati.

Il deputato Cotta-Ramusino ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

COTTA-RAMUSINO. Prego la Camera di voler dichiarare d'urgenza la petizione portante il n° 6742, con cui molti proprietari e commercianti del comune di Palestro chiedono il risarcimento dei danni stati loro arrecati in occasione dell'ultima guerra.

PRESIDENTE. L'onorevole Cotta chiede l'urgenza della petizione n° 6742.

CAVALLINI C. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Il deputato Cavallini Carlo ha facoltà di parlare.

CAVALLINI C. Faccio osservare alla Camera che vi sono già altre petizioni riflettenti lo stesso oggetto; non è quindi il caso di dichiarare d'urgenza soltanto questa.

Del resto la Camera sa che deve nella seduta d'oggi aver luogo l'interpellanza del deputato Depretis sullo stesso oggetto, per modo che diventa perfettamente inutile la dichiarazione d'urgenza della petizione di cui si tratta.

CAVALLINI C. Noti anche la Camera che è oramai inutile dichiarare d'urgenza qualsiasi petizione, perchè tutte indistintamente quelle di cui si è letto il sunto furono già esaminate dalla Commissione e di tutte sono già in pronto le relazioni.

PRESIDENTE. In seguito a queste spiegazioni, non occorre prendere altra determinazione.

INTERPELLANZA DEL DEPUTATO DEPRETIS AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca in primo luogo le interpellanze del deputato Depretis al presidente del Consiglio dei ministri circa i provvedimenti da prendersi in sollievo dei danneggiati dalla guerra d'indipendenza.

Il deputato Depretis ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Debbo chiamare l'attenzione della Camera e del Ministero sopra un doloroso argomento: sui danni cagionati ai privati ed ai comuni nella guerra dell'indipendenza. È appena trascorso un mese che fu oggetto d'interpellanza e di discussione in questa Camera; io però non intendo di nuovamente discutere questa, a mio senso, gravissima controversia: il mio compito si limita a chiedere al Ministero alcuni provvedimenti che mi paiono urgenti e necessari, e ne' quali mi pare che il Ministero e la Camera possano consentire.

Per essere breve, esporrò i miei desiderii, narrando e riassumendo in pochissime parole una lunga e svariata sequela di fatti. Sono fatti noti a tutti, ma che gioverà rammentare.

Sul principio dell'anno scorso l'Austria radunava le forze del suo vasto impero nella Lombardia; forniva le provvigioni delle truppe e de' suoi magazzini colle requisizioni poste sui cittadini; completava il suo treno d'armata mediante requisizione di tutti quanti i mezzi di trasporto di cui è ricca la pianura lombarda; senza molte formalità, senza molto curarsi delle leggi in vigore, occupava le private proprietà per erigervi delle fortificazioni, sia permanenti, sia campali; quindi abbattava alberi, distruggeva tutto ciò che forma la ricchezza del suolo, atterrava le case. Cose a un di presso simili, massime quanto alle fortificazioni, i comandanti austriaci facevano nel ducato di Piacenza, e credo anche nelle Romagne.

Questi danni non furono compensati.

Tuttavia il Governo austriaco, quantunque possa chiamarsi senza nessuna esitanza un Governo oppressore, è un Governo che nel comune linguaggio si chiama regolare, e che trasmette, senza dar luogo a dubbi, i suoi legali impegni a chi gli succede nell'esercizio della sovranità e nell'amministrazione delle provincie già sottoposte al suo dominio.

Questi danni non furono ancora, ripeto, compensati, e non saprei vedere motivo alcuno perchè non lo siano, e prontamente.

Si ruppero le ostilità: l'Austria invase le antiche provincie del regno, e trattò le provincie, che poteva chiamare nemiche, come provincie ribelli. Era fino a un certo punto cosa da prevedere: era una guerra d'oppressi e d'oppressori, una guerra di nazionalità, una guerra di principii. E in verità le previsioni furono superate, e la guerra fu fatta in un modo che pareva dimenticato dalle nazioni civili: l'Austria ha voluto l'abominevole privilegio di ricordare le guerre di devastazione.

Nelle provincie antiche del regno i comandanti dell'armata austriaca imposero sui paesi occupati requisizioni enormi; essi vollero provvedere non solo ai bisogni dei corpi che stanziavano nelle varie località, ma intesero benanche a riempire i magazzini delle piazze di guerra: le requisizioni, giova notarlo, non solo servirono all'Austria per nutrire le sue truppe, non solo per soddisfare il lusso ed il capriccio dei suoi condottieri, ma anche per colmare i vasti magazzini, che poi dovette abbandonare in gran parte intatti alle vittoriose truppe alleate.

Queste requisizioni le si facevano col mezzo dell'autorità comunale il più spesso, qualche volta col mezzo di bande staccate, le quali, penetrando nei villaggi indifesi, taglieggiavano senza norma e senza freno gli inermi cittadini.

Per prepararsi una nuova e più avanzata base alle operazioni del suo esercito, e per assicurare al bisogno la ritirata, l'Austria, che aveva fortificato Pavia e ampliato le fortificazioni di Piacenza, tostochè passò le frontiere, estese ed ampliò i suoi trinceramenti, e mano mano che si avanzava ne erigeva di nuovi, devastando e distruggendo le private proprietà.

Nelle vicinanze di Pavia, per esempio, a complemento delle fortificazioni poco prima innalzate, costrusse dei forti che si estendevano ampiamente nella provincia di Lomellina, e per di più costrusse una vastissima testa di ponte sulla destra sponda del Po, oltre la foce del Ticino; era anzi un vasto campo trincerato, pel quale si distrusse gran parte di un comune, abbattendo alberi di cui si valse per formare steccati e cingere ridotti, atterrando case, e valendosi dei materiali per selciare le strade di comunicazione interna de' suoi forti, per modo che, quando questo trinceramento fu compiuto, nessuno conosceva che vi fosse stata una ubertosa pianura, ricchissima di piante e sparsa di molte abitazioni.

Le requisizioni poi, le deprezzazioni, le devastazioni e le vessazioni austriache erano, come tutti sanno, accompagnate dalle minacce di ferro e fuoco; e la popolazione inerme si manteneva sottomessa cogli ostaggi, cogli arresti e, tutti lo rammentiamo con dolore, anche in qualche caso colle fucilazioni. Il nostro esercito, dichiarata la guerra, erasi ritirato dietro le linee del Tanaro, del Po e della Dora, preparate a valida difesa, e stava aspettando, impaziente e sicuro, l'arrivo delle truppe francesi, ed il momento di correre alla vittoria. Intanto il Governo, con un provvedimento che io credo lodevole, aveva creduto di abbandonare all'invasione nemica alcuna delle vecchie provincie dello Stato; le quali, occupate lungamente dagli invasori, dovettero sopportare tutto il peso delle requisizioni e devastazioni austriache. Il danno, mi giova notarlo, il danno ricadde interamente sui cittadini di quelle provincie, chè il Governo, come era suo dovere, ebbe cura di ritirare le casse pubbliche e mettere in sicuro tutto quanto apparteneva allo Stato. E quando poi, in seguito alle vittorie delle nostre armi, l'esercito austriaco fu costretto a cedere terreno ed a volgersi verso il munito suo recesso del quadrilatero, il nostro Governo, rientrato al possesso di quelle provincie, potè esigere interamente tutte le tasse dovute dai cittadini allo Stato senza che nessuna parte ne andasse perduta.

È naturale, o signori, che in una guerra nazionale nasca nelle popolazioni il pensiero che i danni che si soffrono a comune difesa debbano essere ripartiti sulla nazione intera. Il sentimento della solidarietà nazionale è troppo spontaneo per non essere universale, allorchè una nazione sta formandosi, sta unificandosi, allorchè combatte per la sua esistenza. Questo sentimento, che io credo universale, è stato anche confermato da alcuni provvedimenti emanati dal Governo; poichè, pochi giorni dopo la battaglia di Magenta, il Governo inviava a circolare nelle provincie state invase dal nemico, onde, a cura degl'intendenti e dei sindaci, si raccogliessero i dati per constatare i danni sofferti dai cittadini e dai comuni durante l'occupazione straniera. Più tardi si elevarono infiniti reclami. I danneggiati, alcuni dei quali posti in miseranda condizione, reclamarono compensi, e anche allora le autorità governative fecero sentire che la questione si sarebbe decisa nel Parlamento. Il che, se non erro, voleva significare che il Governo aveva intenzione di proporre al Parlamento un compenso a favore dei danneggiati, o di provocare una decisione su questa gravissima controversia, o, quanto meno, di rimanersi neutrale, lasciando che il Parlamento decidesse questa gravissima questione, secondo che avrebbe creduto meglio conforme agli interessi dello Stato. Se non che, o signori, un mese fa, in occasione dell'interpellanza mossa dall'onorevole deputato Ara, il signor presidente del Consiglio manifestò un'opinione affatto contraria a quella che io credo ammessa dall'universale, e venne così a distruggere, se dovesse prevalere, tutte le speranze che si erano concepite.

Mi permetta il signor presidente del Consiglio ch'io gli

dica francamente che quella sua dichiarazione ha prodotto una sensazione dolorosissima in moltissime parti del regno. Quanto a me ho detto che non voglio rientrare in questa discussione, e certo non mancherò alla mia parola; non posso tuttavia trattenermi dal manifestare quale sia la mia opinione. Mi spiace di dover dichiarare che la mia opinione è affatto contraria a quella dell'onorevole signor presidente del Consiglio.

Io credo che sia massima utile in politica e conforme a giustizia che la nazione sia tenuta solidale per sopportare i danni cagionati dalla guerra dell'indipendenza. So che vi sono uomini esimii ed illustri pubblicisti che sostengono una diversa sentenza e la cui autorità viene in appoggio all'autorità del signor presidente del Consiglio, ma ve ne sono anche altri che sostengono il contrario. Non voglio entrare, lo ripeto, in questa questione; dico solo che molti dei principii del vecchio diritto pubblico europeo si sono trasformati e riformati e mutati, e molti debbono ancora trasformarsi e riformarsi e mutarsi sotto la corrente innovatrice della civiltà e del progresso umano; e credo che nella coscienza pubblica il diritto di cui si ragiona ha già subito questa benefica trasformazione.

Credo poi che in fatto di pubblica amministrazione, se non è già, sarà presto di diritto comune la massima che, in caso di conflitto tra l'interesse pubblico ed il privato, il canone, la regola direttrice sarà questa: che la cosa pubblica non debbe prevalere al privato interesse che nei limiti della vera necessità.

Sarebbe da esaminare se la vera necessità in questo caso esista. Per quanto io guardi, non la vedo.

Si parla della convenienza politica. È questo un argomento grave; tuttavia anche su questo punto ho il dispiacere di annunziare al signor presidente del Consiglio che ho un'opinione assai diversa dalla sua. Egli combatte l'opinione che si debbano indennizzare i danneggiati dalla guerra, perchè crederrebbe di rendere in tal modo la guerra impossibile. Nessuna giurisprudenza impedisce la guerra, ma la massima ch'io vorrei adottata io la credo anzi utilissima ed efficacissima a sostenere una guerra più fermamente, più vigorosamente e più risolutamente.

Sì, o signori, io credo che, quando una massima simile fosse adottata (e la storia me ne porge un esempio assai luminoso), se giungessero i momenti supremi, nei quali la nazione intera dovesse prendere parte alla lotta finale, oh! allora, o signori, questa massima sarebbe di un'utilità evidentissima.

Io non lo nascondo: ho sperato, ho cercato di persuadere, se mai fosse stato possibile, l'onorevole presidente del Consiglio ed i suoi colleghi, ma non mi è proprio riuscito.

L'onorevole presidente del Consiglio persiste interamente, e forse anche più fermamente, nella sua opinione, ed i suoi colleghi consentono con esso lui. Dovevasi adunque portare la questione innanzi al Parlamento?

Qui mi dispiace di dover dichiarare che l'esperienza che ho potuto acquistare delle cose e delle vicende parlamentari mi ha messo, a dir vero, qualche dubbio nell'animo. Io non ho creduto per parte mia di avere tanta potenza di parola o di ragionamenti da far prevalere nelle circostanze attuali la mia opinione, anche coll'aiuto di parecchi miei onorevoli colleghi che meco la professano, e che l'avrebbero assai meglio di me propugnata, a fronte di quella del presidente del Consiglio dei ministri, il quale avrebbe certamente ripetuto il suo argomento sulla convenienza politica, e ne avrebbe aggiunti degli altri forse più gravi, più concludenti e più decisivi: tale sa-

rebbe quello, col quale, ragionando sulle condizioni attuali di Italia, ci avesse detto che lo Stato ha bisogno di conservare integro ed invulnerato il pubblico credito, e che s'incorrerebbe nel pericolo di diminuire alcuna delle risorse materiali dello Stato, che, innanzi tutto, debbono essere sacre a quello scopo a cui tutti miriamo. E questi argomenti, signori, presentati dall'onorevole presidente del Consiglio con quegli altri, che egli sa troppo bene trattare nelle discussioni parlamentari, avrebbero, io lo temo, indotto la Camera piuttosto nella sua che nella mia opinione.

A fronte di queste dubbiezze, e malgrado credessi, come credo giustissima la mia opinione, io, pensando che vi sono dei provvedimenti urgenti che non possono differirsi, che vi sono dei mali che esigono un rimedio pronto ed efficace, che a questi è d'uopo innanzi tutto provvedere, e che vi sono provvedimenti che non contrastano all'opinione del Ministero, e che pure possono riuscire ad ottenere quello stesso intento di riparare, se non in tutto, almeno in gran parte ai danni cagionati dalla guerra, ai quali provvedimenti diversi avendo ferma speranza che il Ministero non sarebbe alieno dall'acconsentire; allora, purchè non mi fosse tolta la facoltà di sollevare nuovamente in questa Camera una tale discussione, purchè la mia opinione rimanesse invulnerata e salvo il diritto e viva la speranza di poterla in altre circostanze più felicemente e più sicuramente propugnare, io non ho esitato a rimandare ad epoca più opportuna una proposta che sia in tutto alle mie opinioni conforme.

Io conservo perfino la fiducia, forse un po' temeraria, di poter persuadere dell'errore in cui si trova anche l'onorevole presidente del Consiglio, cosa difficile sicuramente, ma non impossibile, poichè potrebbero per avventura arrivare tempi più sereni, più calmi, ed allora la convenienza politica potrebbe renderci tutti più generosi; potrebbero anche sopraggiungere momenti più difficili, più tempestosi, ed allora una nuova fase sorgerebbe per certo, in cui una nuova convenienza politica farebbe forse accogliere con favore la mia opinione. Conservando adunque queste speranze, senza pregiudicare il diritto, senza abbandonare la mia opinione, io ho creduto mio debito di assecondare le idee di parecchi miei onorevoli colleghi, e di attenermi al partito il quale mi procacciasse il modo di provvedere ai mali più urgenti, di togliere i reclami più gravi, di soddisfare anche, se non a tutti i danni della guerra, almeno ad una grandissima parte.

Fra i danneggiati vi sono famiglie le quali, o per la devastazione dei loro poderi, o per depredazioni sofferte, o per le calamità patite nei luoghi stessi ove ebbero luogo i combattimenti, sono cadute in basso stato; havvi una quantità considerevole di persone che sono in un vero stato di povertà, alle quali non fu diminuito il superfluo, ma fu tolto il necessario.

Ora noi abbiamo un precedente nella nostra storia parlamentare, in una guerra combattuta ora sono undici anni, nella guerra infelice del 1849: anche allora una parte delle provincie del regno fu devastata e gravemente danneggiata. Ebbene, allora il Parlamento e il Governo provvidero perchè sopra il bilancio dello Stato una somma fosse assegnata per soccorrere i danneggiati in povera condizione, ed un sussidio fu distribuito. Ora, nella guerra vincitrice e fortunata che riuni insieme tanta parte della famiglia italiana nel 1859, saremo noi meno umani o meno generosi di quello che il siano stato il Governo ed il Parlamento subalpino nella guerra del 1849? Io non posso crederlo.

Io credo che questo è un provvedimento di umanità e che perciò deve star sopra ad ogni vecchia massima di diritto, ad

ogni argomento di convenienza politica; è un provvedimento che esige una pronta attuazione, e che non può essere respinto dal Parlamento, che rappresenta l'Italia: il privilegio dei provvedimenti inumani lasciatelo, o signori, all'Austria, al Governo dei preti ed al Borbone di Napoli. (*Movimento*)

L'Italia non può praticare che una politica generosa, poichè politica italiana vuol dire risorgimento, indipendenza, giustizia per le nazioni, umanità nella convivenza sociale.

In alcuni comuni, nella massima parte credo, le requisizioni di guerra furono distribuite sotto l'impero bensì della podestà militare austriaca, ma distribuite dai municipi, e la distribuzione fu fatta come meglio si poteva fare in quei momenti, giacchè il precetto austriaco, quando una requisizione era domandata, non era già di farla presto, ma di farla subito; se no, le consuete minaccie.

Le requisizioni si facevano spesso pigliando le cose dove si trovavano, talora dove erano più vicine; quindi la distribuzione fu regolata senza una norma fissa dai comuni e senza equità nella ripartizione. Perciò i reclami sono numerosi ed aumenteranno anche grandemente se i comuni non trovano modo di soddisfare coloro che hanno, dietro richiesta, fornite le requisizioni.

Molte liti sono già iniziate tra i municipi e coloro che riceverebbero ordini per le diverse somministrazioni; queste liti possono diventare numerosissime e l'amministrazione municipale essere turbata e sconvolta. L'unico spediente è quello di trovar modo di procacciare ai comuni, e prontamente, dei mutui a modico interesse e a lunghe scadenze.

Potrebbe provvedere a questo bisogno la cassa dei depositi e dei prestiti, che per suo istituto può far mutui ai comuni. Ma la cassa dei prestiti e dei depositi bisogna che dal Governo, mediante un provvedimento legislativo, sia messa in condizione di poter far mutui ad eque condizioni, di poter farli a lunghe scadenze, perchè le prescrizioni della legge che regge la cassa sono tali, per cui, ancorchè si consentissero mutui ai comuni, le condizioni imposte, massime pel tasso d'interesse e per la restituzione, sono tali da rendere il mutuo impossibile.

Un secondo provvedimento perciò io chieggo, ed è quello di far sì che la cassa dei depositi e prestiti possa mettersi in condizione di poter far mutui ai comuni, i cui cittadini furono danneggiati dalla guerra.

Finalmente, o signori, vi fu il pensiero di lasciare intatte tutte le risorse dello Stato, invulnerato il credito, affinché questi elementi della forza nazionale potessero essere serbati per quelle eventualità a cui da un giorno all'altro possiamo trovarci vicini; ed invece si è pensato di associare tutte le provincie dello Stato fra di loro, di far prevalere un principio che è destinato a far grandi cose nelle società civili, il principio della mutualità.

Le provincie tutte, nelle condizioni in cui si trova l'Italia e finchè la grande impresa dell'unificazione nazionale non è compiuta, sono da un momento all'altro esposte a soggiacere agli stessi danni a cui soggiacquero alcune delle provincie della Lombardia e del Piemonte; e perchè non associeranno esse i loro destini, i comuni loro interessi, innanzi al comune pericolo; perchè non rinnoveranno in certa guisa, per sostenere i danni della guerra, quella lega che già valse a far libere le città lombarde e a cacciare lo straniero?

Questo pensiero, o signori, mi parve accettabile, mi parve lodevole; credetti che, quando le provincie tutte fossero associate, un peso assai moderato basterebbe a riparare tutti i danni sofferti per lo passato. Consacrato poi questo principio anche per l'avvenire, sarebbe rimosso dall'animo dei cittadini

ogni timore, nei casi di prossima guerra, pei danni che potessero essere recati alle loro proprietà.

Io ho fiducia che questo progetto incontrerà anche l'aggravidimento del signor ministro. Nessuno degl'inconvenienti da lui indicati e temuti s'incontrano in questo progetto, e quindi spero che sarà dal Ministero nel limite delle sue attribuzioni validamente promosso.

Le provincie sono libere d'accondiscendere a quest'associazione, e di aderire a questo disegno che le fa solidali in faccia ai pericoli della guerra; ma io credo che questo progetto è un appello al loro patriottismo, ai loro sentimenti di concordia, di fratellanza e d'unione, e credo non sarà fatto invano.

Riassumendomi, o signori, io invito il signor ministro a voler dichiarare quali fra i danni, di cui io credo aver dato notizia nelle loro variate specie, egli creda che debbano essere ritenuti a carico dello Stato; interpello il signor ministro onde voglia dirmi se egli è disposto a stanziare nel bilancio dello Stato una somma onde sussidiare quelli tra i danneggiati nella guerra dell'indipendenza che possono reputarsi poveri; chieggo se il Ministero crede opportuno di venire in sussidio ai comuni danneggiati, mettendo la cassa dei depositi in istato di soddisfare alle dimande di mutui ad eque condizioni e a lunghe scadenze; chiederei infine al signor ministro se egli sarebbe disposto ad appoggiare il progetto d'associazione delle provincie, il quale farebbe sì che una provincia fosse solidaria delle altre, entro certi limiti, pei danni che sono stati arrecati nell'ultima guerra dell'indipendenza, e sarebbero associate per quelli che potrebbero ancora verificarsi.

Io credo che con questo provvedimento non si farebbero già tacere tutti i reclami, no; anzi credo che alcuni di questi reclami potranno venire, in tempi più o meno prossimi, davanti a questo Parlamento, ma credo che se ne farebbero tacere molti; nella condizione in cui ci troviamo, cioè sul finire della Sessione, è anche valutabile il vantaggio di evitare una discussione che è difficile e che potrebbe anche essere irritante.

Finalmente, se riesce, come spero, l'associazione delle provincie, avremo data all'Europa civile una nuova dimostrazione dei sentimenti onde sono animate le provincie italiane; sarà fatto palese nuovamente come sieno pronte a mettere in comune tutti gl'interessi, ad incontrare in comune tutti i pericoli, a stringersi fra di loro concordi per la causa nazionale, e verremo altresì a dare affidamento alle genti italiane che le provincie del nuovo regno ingrandito, strette fra loro, con quest'esempio vogliono significare che non mancheranno al compito che l'Italia da loro s'aspetta, e faranno ogni sacrificio onde l'unificazione della patria diventi un fatto indestruttibile. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE. Il presidente del Consiglio ha facoltà di parlare. (*Movimento di attenzione*)

DI CAVOUR C., presidente del Consiglio. Ringrazio l'onorevole interpellante di non avere suscitato nuovamente una questione di diritto intorno al risarcimento dei danni cagionati dall'ultima guerra; lo ringrazio di avere evitato al Parlamento una dolorosa discussione, giacchè, o signori, se questa sarebbe riescita contristante per chi, mosso da un sentimento di umanità e dalla coscienza di sostenere una causa giusta, avrebbe propugnato l'interesse dei danneggiati, non lo sarebbe riescita meno pei ministri, i quali per considerazioni di alto momento e nell'interesse generale dello Stato avrebbero dovuto combattere le fatte proposte.

L'onorevole preopinante con ragione ha fatto riserva piena

ed intiera dei diritti, nella sua opinione, dei danneggiati. Egli disse, e disse vero, che noi ora ci troviamo dissenzienti sulla quistione di diritto; ma ad un tempo manifestò la speranza che in altre circostanze questo dissenso potesse cessare o diminuire. Anch'io, o signori, nutro questa speranza, giacchè ritengo che il progresso della civiltà debba necessariamente diminuire e circoscrivere i mali della guerra. Noi abbiamo avuto in epoca recente luminosi esempi di questi progressi, che, rispetto almeno alle guerre marittime, hanno reso impossibile il ritorno di quei danni che afflissero cotanto l'Europa e l'America nelle grandi guerre della rivoluzione e dell'impero.

Nella circostanza che io ricordo fu fatto un passo immenso; e un altro ne fu ancora tentato, ma non poté riuscire. Dopo di aver fatto riconoscere da tutte le potenze marittime il gran principio che la bandiera copre la mercanzia, si tentò di far stabilire il principio del rispetto della proprietà privata; ma questo principio, sostenuto da varie potenze, fu combattuto da altre e non poté ancor passare nel diritto pubblico del mondo.

Ma io non dubito che col progresso del tempo questo germe sarà fecondato e che sulle due sponde dell'Atlantico il rispetto della proprietà privata sarà proclamato e mantenuto. In allora questo principio troverà pure applicazione nelle guerre territoriali; ma, finchè non sia applicato, io credo che non si possa fare relativamente alle guerre che succedono su terra più di quanto si sia conseguito rispetto alle lotte che accadono sul mare.

I più alacri fautori del rispetto alle proprietà naviganti sul mare non hanno mai preteso, nè sostenuto che lo Stato, a cui appartengono i danneggiati, debba risarcirli. Io tengo quindi, ripeto, che questo stesso principio debba applicarsi sulla terra, finchè, di comune consenso dei popoli civili, il rispetto della proprietà privata venga stipulato.

Comunque, poichè non si deve intavolare la quistione legale, io non procederò più oltre; ho solo voluto fare questa avvertenza per provare all'onorevole deputato che anch'io nutro speranza di trovarmi con lui sul medesimo terreno, sebbene, forse, ci siamo avviati per diverse strade.

Vengo alla questione pratica. L'onorevole preopinante, riputando opportuno di non sollevare la questione di diritto assoluto, veniva cercando i mezzi di attenuare le tristi conseguenze della passata guerra, e a tal fine indicava alcuni rimedi, sui quali eccitava il Ministero a manifestare la sua opinione.

Prima di esporre quest'opinione, io debbo dichiarare che fra le varie specie di danni da lui annoverate, trovo che ve ne sono alcune, sulle quali sono con lui d'accordo essere il Governo tenuto in via di stretto diritto a un ragionevole risarcimento. Fra queste specie di danni indicherò specialmente le espropriazioni fatte dal Governo austriaco prima della rottura delle ostilità, e non ancora compensate.

Queste devono considerarsi come un vero debito del Governo austriaco, che in virtù del trattato di Zurigo noi dobbiamo soddisfare. Così le requisizioni regolarmente fatte dall'Austria in Lombardia, e non pagate, costituiscono pure un debito di quel Governo che noi abbiamo ereditato.

Capisco che possa parere strano che le requisizioni fatte in Lombardia costituiscono un vero debito, mentre requisizioni fatte da questa parte del Ticino non sono da noi considerate come tali. Ma qui siamo sul terreno del diritto. In Lombardia, prima della guerra, il Governo austriaco era regolare Governo; di qua del Ticino era un nemico combattente. Nè io credo che questo debba indurre gelosia od invidia; giacchè, o signori,

se noi volessimo fare la somma dei mali che in questi ultimi anni hanno dovuto sopportare le varie provincie italiane di qua e di là del Ticino, sarebbe pur forza riconoscere che, anche tenendo conto rigorosissimo di tutti i danni inflitti dall'Austria nelle antiche provincie, pure furono esse molto meno maltrattate che le provincie della Lombardia. Lasciando quindi queste categorie di danni, de' quali il Governo si dichiara pronto ad assentire ad una ragionevole indennità, verrò ad esaminare i rimedi dall'onorevole Depretis proposti.

Prima di tutto egli invoca il soccorso per quelle categorie di danneggiati che, per difetto di mezzi di fortuna, sentono più gravemente il peso dei danni inflitti.

Egli osservò come, mentre ad alcuni, forse ai più, il nemico non tolse che il superfluo, ad altri tolse il necessario; mentre a molti proprietari impose sacrifici, non tali però da mutare la loro condizione sociale, fece altri passare dall'agiatezza alla miseria. E quindi disse che per questi militavano, non solo ragioni di stretta giustezza, ma ragioni di umanità.

In ciò sono lieto di dichiarare che il Ministero concorda pienamente coll'onorevole preopinante.

Il Ministero considera le cose della guerra come fatti di forza maggiore. Ma siccome quando accade nello Stato qualche grande calamità, lo Stato, senza fallire ai principii di rigorosa giustizia, può e deve soccorrere i più bisognosi; siccome quando in un incendio vengono distrutti, non solo i palazzi, ma capanne e tuguri, il Governo concorre a rialzare le capanne ed i tuguri; siccome quando una inondazione devasta le estese campagne dei ricchi e le poche glebe del povero, il Governo viene al soccorso di questo, così in questa circostanza io credo che debba il Governo sovvenire il più presto che si potrà quella categoria di danneggiati che sono stati ridotti alla miseria. Ed in ciò il Governo non farà che seguire l'esempio dato dal Parlamento nostro dopo la guerra del 1849, quando votava una somma di 500 mila lire per soccorrere i danneggiati delle provincie di Novara e di Mortara che si trovavano nel più stretto, nel più assoluto bisogno. Quindi su questa prima parte noi siamo concordi.

L'onorevole Depretis vi ricordava come in molte località i danni caddero quasi esclusivamente sui comuni, che cioè furono i comuni quelli che ebbero a sopportare il peso delle requisizioni, e quindi, per far fronte alle medesime, ebbero a contrar debiti, sia con capitalisti, sia coi proprietari stessi sui quali ripartirono le imposte contribuzioni. Egli diceva che, in questa condizione di cose, molti comuni si trovano gravati di debiti, ai quali non hanno mezzo di soddisfare, e che perciò, se fossero abbandonati ai propri mezzi, accadrebbe, o che non potrebbero soddisfare ai loro impegni, oppure, per soddisfarvi, si vedrebbero ridotti ad acconsentire a condizioni onerosissime, le quali aggraverebbero ancora i danni della guerra. Questi essendo fatti incontrovertibili, è dovere del Governo di cercar modo di procurare ai comuni i mezzi per soddisfare a questo debito col minore aggravio possibile.

Il Ministero prese in considerazione il mezzo suggerito dall'onorevole Depretis, quello cioè d'abilitare la cassa di depositi e prestiti, stabilita in questa capitale, e alcuni stabilimenti di credito della Lombardia e delle Romagne a venire in aiuto a questi comuni. Il Governo vedrà di concretare quest'idea e di formulare le condizioni alle quali i comuni potranno procacciarsi i fondi de' quali abbisognano dagli enunciati stabilimenti: quando questi non avessero immediatamente disponibili i fondi opportuni, il Governo cercherà modo di procurar loro quello di cui difettassero, e vedrà pure se sarà possibile procacciare ai comuni qualche agevolezza nelle condizioni del saggio e dell'estinzione del contratto imprestito. Vi sarebbe

per ciò un mezzo che forse il Parlamento troverà opportuno, e, quando gli venisse proposto di darvi la sua sanzione, esso non la negherebbe.

La legge che istituisce le casse di depositi prescrive che, quando gli utili accumulati dalla cassa giungono ad un milione, il sopravanzo debba cadere a beneficio della pubblica finanza: sarebbe forse utile nelle attuali circostanze che i benefici della cassa per alcuni anni fossero consacrati in tutto od in parte a procurare una riduzione nel saggio di questi prestiti speciali. Se con ciò si potesse procacciare ai comuni il danaro al tre od al quattro per cento, si renderebbe più lieve il peso che venne loro imposto a cagione della guerra.

Finalmente un rimedio più radicale venne proposto, ed è quello di fare appello a tutte le provincie dello Stato, onde in certe determinate proporzioni esse concorrano a risarcire i danni delle provincie loro sorelle state devastate dal nemico.

Io faccio plauso a quest'idea; vi faccio plauso non solo sotto l'aspetto economico, ma altresì e specialmente sotto l'aspetto politico. Io credo che, se questa idea si attuerà, stabilirà fra le varie provincie del nuovo regno tale un vincolo di fraternità e di solidarietà che gioverà assai a rendere forte e compatto questo edificio, che noi stiamo innalzando.

Quindi, o signori, io non esito a dichiarare che il Ministero, senza naturalmente nulla imporre alle provincie, impiegherà tuttavia quella forza morale, della quale esso può disporre, onde far sì che quest'idea, svolta con apposito regolamento, circondata da quelle precauzioni che assicurino che non se ne possa abusare, venga accolta da tutte le nuove e le vecchie provincie dello Stato. E se così avverrà, io ritengo che i mali della passata guerra verranno in massima parte sollevati, e che non vi rimarrà più negli animi dei danneggiati se non un sentimento di gratitudine per i cittadini delle altre provincie, ed un vivo legame d'unione ed una ferma determinazione di andare incontro a qualunque sacrificio, se mai l'occasione di farlo si rinnovasse.

FIORUZZI. L'onorevole signor presidente del Consiglio ha dichiarato che i danni recati dall'Austria e le espropriazioni da questa fatte nelle terre lombarde prima della guerra si reputavano debito del Governo, a cui il Governo stesso non si ricusava di far ragione. Io prego l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri a voler dichiarare se quest'indennità si riterrà estesa, siccome mi pare che debba ritenersi, anche alle espropriazioni ed ai danni recati nell'antico Stato parmense e massime nel Piacentino, espropriazioni e danni subiti prima della guerra per fatto del Governo austriaco.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Desidera che io dia subito la risposta, o vuole ancora aggiungere altre osservazioni?

FIORUZZI. Se mi darà la risposta, l'avrò a molto grato.

CAVOUR, ministro. Allora le dirò che io ho stabilito un principio generale, dal quale mi pare agevole il dedurre le conseguenze. Se le espropriazioni furono fatte regolarmente, non c'è dubbio che il Governo debba soddisfare al prezzo dei terreni occupati. Io non vorrei qui entrare in troppo minuti particolari e spiegazioni per non pregiudicare la questione.

Noi non intendiamo risarcire i danni cagionati dalle occupazioni di guerra, cioè i guasti arrecati ad un terreno occupato da un corpo nemico; parlo solo delle occupazioni fatte regolarmente, le quali pur troppo sono un debito che noi abbiamo ereditato.

FIORUZZI. Appunto io accennava alle occupazioni fatte regolarmente, e prendo atto delle dichiarazioni fatte dal signor presidente del Consiglio.

Se la Camera me lo permette, parlerei ancora di un altro danno di cui non si è ancora fatto cenno, perchè forse nessuno conosce tali danni avvenuti sotto i nostri occhi specialmente per quanto concerne la provincia piacentina. Questi danni veramente non ammettono tutti un'indennità, nè io potrei fare intorno a ciò alcun'interpellanza all'onorevole presidente del Consiglio; ma, se non ammettono tutti una indennità, ammettono una denuncia all'Europa e al mondo civile, una denuncia non differente da quella che fu fatta l'altro dì in occasione dell'interpellanza dell'onorevole Pironi. Quando l'Austria, armata a danno della nazione, operava sopra le nostre terre delle grandi devastazioni che le fecero un deserto ad un raggio di due chilometri dalla città di Piacenza, chi crederebbe che tutte le piante abbattute, tutti i materiali delle case e degli edifici distrutti fossero tolti ai rispettivi loro proprietari, facendo loro impedimento a raccogliarli, e fosse eccitato il volgo a rubarli, ammaestrando così nel più triste e pernicioso comunismo, e cercando di spegnere nel minuto popolo, il quale sino a quel giorno aveva dato segni di tutt'altri sentimenti, ogni senso morale, cancellando il rispetto alla proprietà?

Questi fatti, lo conosco, non ammettono alcuna indennità materiale, ma vogliono essere denunciati al mondo civile, perchè, se vi ha ancora nel regno, il che parmi impossibile, qualcuno che non dividesse la nostra opinione rispetto all'Austria, riconosca con quali armi il nemico ci abbia combattuto e con quali modi sleali ed iniqui egli si sia comportato verso di noi.

RESTELLI. Ho chiesto la parola anzitutto per ringraziare il signor presidente dei ministri di aver dato delle dichiarazioni che varranno ad acquietare le apprensioni delle popolazioni danneggiate.

Se il programma da lui testè annunciato avrà la sua intera esecuzione, i danni della guerra saranno nella quasi totalità risarciti.

Ho domandato anche la parola per richiamare l'attenzione del signor ministro presidente del Consiglio sopra una categoria di danni che mi sembrerebbe dover rimanere a carico dello Stato, indipendentemente dallo scopo cui mira l'associazione delle provincie, voglio parlare dei danni arrecati dalle autorità nazionali e da truppe nazionali ed alleate le quali abbiano occupati terreni per opere di difesa stabili od anche campali.

In questo caso io non troverei differenza alcuna dal caso in cui le autorità, in tempo di pace, ma per prepararsi alla guerra; abbiano occupato dei terreni per opere di fortificazioni.

Questi due casi io li credo assolutamente identici.

Aggiungerò che, come Lombardo, sento un'impressione dolorosa nel vedere i Lombardi trattati meglio che gli abitanti delle antiche provincie per riguardo ai danni cagionati dalla guerra. Non per questo io voglio impegnare la questione di diritto che dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole deputato Depretis e dall'onorevole signor presidente del Consiglio dei ministri vedo voler essere posta per ora in disparte; ma ho richiamato questa dolorosa impressione soltanto per farne argomento di eccitamento ancor maggiore alle nuove provincie, le quali, trovando questa differenza di trattamento, si crederanno, non ne dubito, meglio impegnate ad accogliere il programma della loro cooperazione e togliere così questo scuncio che altrimenti ne verrebbe a pregiudizio delle antiche provincie.

Queste hanno meriti speciali dirimpetto alle nuove. Le antiche provincie con mirabile senno, con ogni sorta di sacrifici, con costanza di propositi hanno preparato quell'era for-

tunata che ha recato la liberazione delle nuove provincie; ora spetta appunto a queste, che ottennero sì segnalato beneficio, di rimeritare tanti sacrifici con una dimostrazione di affetto fraterno e di gratitudine, associandosi con tanto maggiore slancio a questa impresa di fratellanza delle provincie per riparare ai danni della guerra e togliere così gli effetti della lamentata differenza di pagamento.

Di questo modo si stringerà sempre più quella solidarietà di affetti e d'interessi che varrà ad accelerare il momento della liberazione totale dell'Italia. (*Bravo! Bene!*)

DEPRETIS. Io aveva chiesto la parola per accennare una categoria di danni che non era stata indicata dall'onorevole presidente del Consiglio; ma a questo ha supplito in parte l'onorevole deputato Restelli. Mi resta però da domandare ancora uno schiarimento, perchè mi pare che le indicazioni non sieno ancora complete.

Il nostro Governo, all'aprirsi delle ostilità, credè conveniente, onde ritardare i progressi del nemico, onde incagliare i suoi movimenti, onde provvedere alla più sicura difesa delle nostre linee militari, ha, dico, creduto conveniente di tagliare le strade, d'ordinare che si sommergessero le barche, i mezzi di trasporto natanti nei fiumi; ha creduto d'inondare una larga parte delle pianure dello Stato. Ora credo che questi danni fatti dal nostro Governo, alcuni dei quali ordinati, mi pare, prima che incominciassero le ostilità, altri ordinati durante la guerra, ma sempre dal nostro Governo, che aveva certo facoltà di ordinare queste misure straordinarie nell'interesse della difesa del paese, credo che questi danni debbano essere risarciti. Io amerei in proposito una spiegazione dall'onorevole presidente del Consiglio.

Vorrei anche notare una parola pronunziata dall'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, ed è quella che egli disse rispondendo all'onorevole deputato Fioruzzi, che si sarebbe cioè impegnato ad indennizzare le occupazioni fatte regolarmente.

Prego l'onorevole presidente del Consiglio dei ministri a riflettere che dov'è il Governo austriaco la regolarità non è di diritto comune (*Ilarità e segni d'assenso*), e che pare invece sia di diritto comune l'arbitrio. Bisognerebbe adunque che la sua parola fosse intesa con una certa latitudine, ed applicata con un'interpretazione larghissima a favore dei danneggiati.

Per ultimo, prendendo atto delle sue dichiarazioni, e accontentandomene pel momento, crederei, per evitare altre discussioni, altre interpellanze, di muovere una preghiera al Ministero, ed è questa: i provvedimenti che il Governo vuol fare li faccia presto; i danneggiati reclamano da lungo tempo; far presto vuol dire far di più; in questo caso vuol dire far meglio; se il Governo farà presto, farà sentire il beneficio, quantunque limitato, che con questo provvedimento temporario si viene a procurare ai danneggiati dalla guerra. (*Bravo! Bene!*)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. L'onorevole deputato Restelli molto opportunamente fece notare com'io avessi dimenticato nella mia risposta di fare cenno delle occupazioni ch'ebbero luogo non solo in Lombardia, ma nelle antiche provincie dalla nostra armata. Io qui ripeterò le distinzioni da me stabilite rispondendo all'onorevole deputato Fioruzzi. Io credo il Governo tenuto al risarcimento dei danni per l'occupazione di terreni, sia per fortificazioni stabili, sia per fortificazioni campali; ritengo il Governo obbligato al rifacimento delle opere e dei capitali mobili stati distrutti per ordine suo; solo non reputo dovuta l'indennità al danno provenuto dal fatto stesso di guerra, per la guerra guerreggiata. L'occupa-

zione temporanea di terreni, la distruzione dei raccolti prodotta dal passaggio delle truppe e dai combattimenti, sono danni che considero come fatti di forza maggiore, che non conferiscono diritto ad un risarcimento. Ho sentito con soddisfazione molta le nobili parole pronunciate dal deputato Restelli, quando favellava del trattamento a cui andavano soggette le antiche provincie rispetto alle nuove. Ma, o signori, io ripeterò che le nuove provincie avevano contribuito alla causa comune per molti anni, coi loro dolori, coi loro sacrifici materiali, e che quindi sia a ritenersi che non ingenererà certamente un sentimento d'invidia nelle antiche provincie il vedere che per certe considerazioni speciali, rispetto al diritto, le provincie lombarde si trovano in una condizione un po' migliore di esse.

Finalmente ringrazio l'onorevole Depretis di aver ricordati i danni prodotti dall'allagamento ordinato dal Governo; e poichè questa quistione è venuta avanti alla Camera, mi si permetta di parlare almeno di volo di questo fatto che onora altamente il nostro paese.

Di questo avvenimento, mi sia lecito il dirlo, non si è tenuto conto abbastanza; se fosse accaduto in altri paesi se ne sarebbe parlato molto più, e l'impressione all'estero ne sarebbe stata più viva; non si può negare che noi fummo in questa circostanza troppo modesti. E in vero, o signori, se col l'incendio della città di Mosca l'impero russo ha potuto respingere l'invasione francese, io credo che a buon diritto possiamo affermare che, mercè dell'allagamento dell'intera provincia vercellese, noi abbiamo impedito all'invasione austriaca di estendersi fino alla capitale. Senza questa risoluzione arditamente ordinata dal Governo e mirabilmente eseguita dal distintissimo ingegnere cavaliere Noè, e alla quale cooperarono con esemplare annegazione le popolazioni, certamente questa sala medesima sarebbe stata profanata dalle armi straniere. (*Bravo!*)

Egli è quindi certo che il Governo è tenuto a dare un risarcimento per questi danni. Il male si è che nell'applicazione s'incontrano molte difficoltà per determinarne l'ammontare, giacchè questo non è stato dovunque eguale. Esso differisce in ragione della natura dei terreni, della durata dell'allagamento, del genere di coltura. Evidentemente le terre coltivate a riso non hanno sofferto che pochissimo; molto all'incontro quelle coltivate a grano turco, perchè si distrusse tutto il lavoro dei seminerii; assai meno, forse, quelle coltivate a grano.

Dunque, stabilito il principio, cercheremo di determinarne l'applicazione in modo che non si trasmodi e che l'indennità sia ristretta entro certi limiti. A dir vero, si sarebbe già provveduto, se, per una circostanza onorevolissima per il nostro paese, la persona più competente a stabilire il riparto di questa indennità non fosse stata richiesta da una potenza straniera per dare il suo parere intorno a una grandiosa opera idraulica.

Non appena quel distinto personaggio sarà di ritorno, il Governo gli commetterà l'incarico di determinare le norme con cui si dovrà l'indennità distribuire a coloro che hanno sofferto dall'allagamento.

Finalmente, anche a nome de' miei onorevoli colleghi, ministri dell'interno e delle finanze, io posso assicurare la Camera che il Governo darà opera sollecita onde quella parte di soccorso che crede di poter dare per ragioni di umanità venga distribuita col minor ritardo possibile.

PRESIDENTE. Il deputato Fioruzzi ha facoltà di parlare.
FIORUZZI. Se ho domandato la parola, non era che per dare una spiegazione. Io accettava la proposizione del signor

ministro in ordine all'estendersi anche le indennità allo Stato piacentino per le espropriazioni *regolarmente fatte*, perchè io ho inteso la parola *regolarmente* nel senso in cui credo l'abbia intesa tutta la Camera, e l'abbia prima di noi intesa il signor ministro. Quando si parla dell'Austria, le parole hanno un significato *relativo*. Se parlasi di lealtà, s'intende *lealtà austriaca*, e così la regolarità è da interpretarsi in modo affatto diverso dal comune, massime che noi, così detti *suoi amici*, eravamo trattati peggio che i più cattivi nemici.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Aveva dimenticato di rispondere alle osservazioni fatte sulle parole *espropriazioni regolari*. Voglio dire con ciò quelle espropriazioni che si può provare essere state ordinate da autorità che ne avessero il diritto e che si possano constatare con mezzi regolari o con mezzi equipollenti.

PRESIDENTE. Il deputato Cabella ha facoltà di parlare.

CABELLA. Tutti coloro che hanno parlato, hanno riservata la questione di diritto, ma in fondo poi questa questione si è trattata da tutti, perchè si sono andati mano mano esaminando tutti i casi speciali nei quali poteva esservi luogo ad indennità.

Si è fatto un po' come fanno i casuisti e i pratici. Si è posta da parte la teoria, e si sono posti ad esame i singoli casi.

Ma nell'insieme convengo col presidente del Consiglio, e cogli onorevoli preopinanti, intorno alle basi che in questi singoli casi mi parvero essere adottate quasi d'accordo.

A mio credere s'avrebbe potuto fare una distinzione assai semplice riguardo ai danni cagionati dalla guerra; distinguere, cioè, i danni recati da forza maggiore, da quelli volontariamente incontrati.

I primi debbono essere sopportati, come in ogni altro caso di forza maggiore, da chi ha la sventura di esserne colto.

Quelli incontrati volontariamente debbono essere risarciti da chi li arreca; e se è lo Stato che li ordina, egli stesso è senza dubbio tenuto a risarcirli.

Questa regola, espressa in poche parole, basta a regolare tutti i casi possibili.

Ma, quanto alle requisizioni, l'onorevole presidente del Consiglio ha fatto una distinzione che io non potrei adottare. Egli ha distinto le requisizioni che si fanno per l'esercito nazionale da quelle che si fanno dal nemico.

Per le prime egli ha ammesso che sono un debito pubblico come qualunque altra sovvenzione che il Governo richieda per servizio dello Stato. Ha escluso invece che possano esser debito dello Stato le requisizioni fatte dal nemico.

Io prego il presidente del Consiglio a voler riflettere se questa massima sia vera in modo assoluto, o se possa dar luogo a serie dubitazioni. Io, per mia parte, ne dubiterei.

Quando le armate nemiche regolarmente, mediante buoni che rilasciano ai comuni o ai privati, fanno requisizioni per mantenersi nell'altrui territorio, creano, a mio credere, l'obbligo a carico dello Stato invaso di risarcire i comuni ed i privati del denaro o dei generi ad esse somministrati.

Ciò dipende da un grande principio universale, che il nemico nelle provincie occupate esercita i dritti della sovranità di fatto, ed ha il diritto di vivere; e per conseguenza se fa delle requisizioni per alimentare le sue truppe, impone un debito allo Stato. Potrei addurre in appoggio molti precedenti; ma ne citerò un solo, il quale riguarda il nostro Stato.

Nel 1799 la Liguria fu invasa dalle armi austriache. Le requisizioni fatte allora non si lasciano addietro quelle che si fecero l'anno scorso. Ne serbano ancora la memoria quelle povere provincie. Non farà certo maraviglia che dopo il 1814 siano state fatte leggi sopra leggi dal nostro Governo per li-

quidare le indennità dovute per le requisizioni fatte nel 1799 dagli eserciti austriaci, che, se non erano allora, certo furono poi considerati come alleati. Ma prima del 1814 il Governo imperiale aveva già mostrata l'intenzione di voler risarcire i danni provenienti dalle requisizioni austriache nella Liguria. Un decreto imperiale che, se non erro, porta la data del 1806, aveva ordinato che si formassero gli stati delle somme versate o in natura o in danaro dai comuni e dai privati durante la guerra del 1799, per requisizioni degli eserciti austriaci, sebbene queste requisizioni fossero state fatte nella guerra contro la Francia che allora aveva incorporata la Liguria. Io non voglio entrare ora in questa discussione, perchè essa fu riservata. Mi riservo anch'io di esporre, quando verrà il tempo, le ragioni che militano a favore della mia opinione.

Mi basta per ora aver posta in avvertenza la Camera, perchè non creda così indubitato in diritto che le requisizioni fatte dal nemico nel nostro Stato non possano mai in verun caso dar luogo ad un'indennità. Con ciò si risponde anche e si ha riguardo a quel senso di moralità e di giustizia che venne così nobilmente espresso dall'onorevole deputato Restelli, a cui spiaceva che le requisizioni fatte dal Governo austriaco in Lombardia fossero trattate più favorevolmente di quelle che gli Austriaci hanno fatte in casa nostra.

DEPRETIS. Mi spiace dover accennare ad una dimenticanza fatta dal signor ministro nella sua risposta. Fra i provvedimenti adottati dal Governo all'aprirsi della guerra eravi quello che ordinava di tagliare le comunicazioni sui fiumi e di affondare le barche, le quali sono talvolta il patrimonio di alcune povere famiglie. Queste avrebbero doppio titolo d'essere indennizzate; ma amerei che il signor presidente del Consiglio volesse esprimersi anche a questo riguardo.

Ammissa la massima che i danni cagionati per ordine del Governo allo scopo di difendere il paese, come pel caso delle inondazioni, debbano essere risarciti, non si potrebbe senza ingiustizia ricusare di stabilire un'indennità a carico dello Stato anche pei danni cagionati per affondamento di barche, e simili.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando scusa alla Camera di non aver risposto su questo particolare, ma mi pareva che la risposta fosse implicitamente contenuta in quanto io dissi sulle generali, nel rispondere alle fatte interpellanze.

Dirò adunque che se le barche furono distrutte per ordine del Governo o delle autorità competenti è dovuta ai proprietari di esse un'indennità. Ma se fossero state distrutte per effetto di combattimento, per effetto, ad esempio, dei colpi d'artiglieria dell'una o dell'altra delle parti combattenti, in questo caso io ritengo che la distruzione delle barche rientrebbe nella categoria dei casi di forza maggiore, i quali non danno diritto ad indennità.

Ecco il modo di vedere del Governo in questo caso speciale.

ASPRONI. Desidererei sapere a qual somma ascenderebbe l'indennità totale pei danni recati ai comuni dalle parti combattenti per causa della guerra.

Io appartengo ad una provincia povera che non ha sofferto danno diretto dalla guerra; e non pertanto sarei disposto più di qualunque altro ad approvare questa indennità, perchè è giusto che sia sopportato da tutti quel danno che fu sofferto per la salvezza di tutti.

Qualunque siano le teorie dei pubblicisti, qualunque le sottigliezze dei legali, nel fondo dei cuori vi è questa verità che, se vogliamo essere tutti uniti, bisogna stabilire questa solidarietà di pagare i singoli per tutti, e tutti per i singoli:

e finchè noi non adottiamo questa massima, applicata in tutta la sua estensione, noi non faremo mai opera di vera giustizia; ed è per questo che, se la mia voce potesse essere esaudita, io esorterei il Governo a presentare una legge, in forza della quale fossero tutti indennizzati dei danni che soffersero nel tempo della guerra, sì nelle nuove che nelle antiche provincie.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta esplicita, si passerà all'ordine del giorno.

DEPRETIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEPRETIS. Poichè fu mossa interpellanza dall'onorevole Asproni, io sono in grado di rispondergli e di dirgli quale sarebbe la misura, giusta la quale le provincie dello Stato dovrebbero essere tassate nell'associarsi per risarcire i danneggiati dalla guerra. Si sarebbe proposto che tutte le provincie del nuovo regno debbano obbligarsi per dodici milioni di lire da pagarsi mediante l'emissione di cedole di un debito, che sarebbe provinciale, e pel quale non si corrisponderebbe che un interesse limitato al quattro per cento, più un fondo d'estinzione.

Da questo calcolo l'onorevole Asproni può vedere quale sarebbe il carico a cui sarebbe soggetta anche la sua provincia pel risarcimento di questi danni. Egli vedrà che il peso ripartito per popolazione e rimborsabile in molti anni è assai modico. Del resto io non posso dubitare del patriotismo e dell'adesione delle provincie della Sardegna.

**NOMINA DELLA COMMISSIONE PER L'ESAME
DEL CODICE CIVILE,**

PRESIDENTE. In adempimento dell'onorevole incarico che la Camera volle affidare al suo presidente di nominare la Commissione che debba esaminare il nuovo schema di Codice civile presentato alla Camera dall'onorevole guardasigilli, io darò lettura de' nomi che comporrebbero questa Commissione:

Andreucci	Minghetti
Bon-Compagni	Pasini
Cabella	Pescatore
Cini	Possenti
Fioruzzi	Rattazzi
Falqui-Pes	Regnoli
Galeotti	Restelli
Gastaldetti	Sineo
Giorgini	Tecchio
Lissoni	Tenca
Mancini	Trezzi
Mari	Valerio
Melegari Amedeo Luigi	Zanolini
Miglietti	

Pregherei gli onorevoli membri che compongono questa Commissione a volersi trovare lunedì al tocco nelle sale della Presidenza per costituirsi. Saranno però inviati gli avvisi a ciascuno, affinchè quelli che non sono presenti possano esserne informati.

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER CONCESSIONE DI UNA FERROVIA A CAVALLI DA NOVARA AD ALZO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione dello schema di legge per la concessione d'una ferrovia a cavalli da Novara alla Cava di Alzo.

La discussione generale è aperta.

VALERIO, relatore. Alle considerazioni che sono svolte nella relazione debbo aggiungere che si riconobbe nella stampa del disegno del Ministero un errore che si corresse d'accordo tra il Ministero medesimo e la Commissione; però è bene di dichiararlo affinchè non possa avere alcuna conseguenza.

La relazione del Ministero, parlando delle stazioni, indica quelle che toccano le località di Gozzano, Borgomanero, Cureggia, Momo e Caltignaga; invece di Cureggia bisogna dire Baraggia di Suno. Una simile correzione vuol essere fatta nell'allegato B all'art. 6. Dove è detto: « Per le sette stazioni da stabilirsi pella ferrovia a Novara, Caltignaga, Momo, Borgomanero, Gozzano, Cureggia e Alzo verranno presentati appositi disegni di dettaglio da essere approvati prima della loro esecuzione dal Ministero dei lavori pubblici, » la parola Cureggia vuol essere soppressa, e tra le parole Momo e Borgomanero è d'uopo scrivere di nuovo Baraggia di Suno.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si intenderanno approvate queste correzioni.

(Sono approvate.)

VALERIO, relatore. Resta un'ultima osservazione che è fatta nella relazione: essa si riferisce alla soppressione dell'ultimo inciso dell'articolo 25 del capitolato; soppressione però acconsentita dal Ministero. Da questo articolo s'intendono cancellate le parole: « Il Ministero dei lavori pubblici, » ecc.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, s'intenderà approvata anche questa soppressione.

(La Camera approva.)

Darò lettura dell'articolo 1:

« È approvata a favore della Società della cava di granito detta d'Alzo la concessione d'una strada ferrata a cavalli che dalla detta cava metta a Novara. »

Lo pongo ai voti.

(È approvato.)

« Art. 2. La detta concessione è fatta sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel capitolato annesso alla presente legge. »

(È approvato.)

Si passa allo squittinio segreto.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	187
Maggioranza	94
Favorevoli	186
Contrari	1

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE PER L'ACCERTAMENTO DEI DEPUTATI IMPIEGATI ELETTI IL 6 E 10 MAGGIO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati eletti il 6 e 10 maggio ultimo scorso.

I deputati impiegati, eletti in quei giorni, giusta l'elenco steso dalla Giunta, sarebbero i seguenti:

« 1° Ribotti Ignazio, luogotenente generale comandante la dodicesima divisione;

« 2° Bovei Genova, colonnello d'artiglieria;

« 3° Thaon di Rovigo, membro del Consiglio superiore di sanità;

« 4° Possenti cavaliere Carlo, membro del Congresso permanente dei ponti e strade;

« 5° Boschi commendatore Pietro, segretario generale al Ministero de' lavori pubblici;

« 6° Sella cavaliere Quintino, membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione;

« 7° D'Aste marchese Alessandro, capitano di vascello di seconda classe;

« 8° Castelli commendatore Edoardo, primo presidente della Corte di Casale;

« 9° Borsari professore avvocato Luigi, consigliere alla Corte di Bologna;

« 10. Puccioni professore cavaliere Giuseppe, vice-presidente della Corte di cassazione di Toscana;

« 11. Vannucci Atto, professore nell'istituto di perfezionamento a Firenze. »

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderanno riconosciuti come deputati impiegati i nomi di cui diedi testè lettura.

CAPRIOLO, relatore. Tutti, no.

PRESIDENTE. Per ora, salvo poi a deliberare sulle conclusioni della Commissione che vengono in seguito.

La Commissione conchiude:

« Ritenuto che nella tornata del 2 del volgente mese di giugno dichiarava la Camera che gl'impiegati già riconosciuti ed ammessi erano in numero di *cinquantuno*;

« Che dichiarava parimente come per la categoria *magistrati* non vi restasse vacante che solo un seggio;

« Che riconosceva infine come fosse già completo il numero ammesso dalla legge per la categoria *professori universitari*,

« La vostra Commissione facilmente conveniva unanime nel partito di proporvi:

« 1° Che si proceda all'estrazione a sorte fra i tre magistrati di cui è menzione ai numeri 8, 9 e 10 del premesso elenco, per guisa che perdano il seggio i due di loro, il cui nome escirà dall'urna, siccome è prescritto dall'alea 1° dell'art. 100 della legge elettorale. »

Gli impiegati, a cui si accenna nei numeri 8, 9 e 10, sono: Castelli commendatore Edoardo, Borsari professore avvocato Luigi, Puccioni professore cavaliere Giuseppe.

Se non vi sono osservazioni in contrario, s'intenderà ammessa la conclusione contenuta nel primo numero testè letto della relazione della Commissione.

(È approvata.)

Quanto all'estrazione a sorte fra i tre magistrati sunnominati, vi si procederà quando sarà recata a fine questa discussione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati.

Proseguo a dar lettura delle conclusioni della Commissione:

« 2° Che si dichiari nulla l'elezione dell'onorevole professore Atto Vannucci, siccome viene chiaramente statuito dal penultimo alinea dell'istesso articolo 100 della legge elettorale. »

Se non si fanno osservazioni in contrario, si terrà approvata questa conclusione della Giunta.

(È approvata.)

La relazione della Giunta continua in questo tenore:

« Considerando poi che, in conseguenza dell'esclusione di due fra gli eletti magistrati, per mezzo dell'estrazione a sorte, come pure per la nullità dell'elezione dell'onorevole Vannucci non sarebbero che in numero di *otto* i nuovi impiegati da ammettersi, i quali, aggiunti ai *cinquantuno* già ammessi nella tornata del 2 volgente mese, ammonterebbero complessivamente al numero di *cinquantanove*;

« Ritenuto che, dedotti i collegi già appartenenti alla pro-

vincia di Savoia ed al circondario di Nizza, il numero complessivo dei deputati sarebbe di *trecentosessantacinque*; e così il *quinto* di loro, che, a norma dell'art. 100 della legge elettorale, possono coprire pubblico impiego, ammonterebbe a *settantatrè*, e così a numero ben maggiore di quello dei funzionari che sin qui vennero eletti;

« La vostra Commissione perciò vi propone

MICHELINI G. B. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELINI G. B. Intendo fare un'osservazione non sulle conclusioni, ma sulla premessa.

387 erano i deputati prima della cessione di Savoia e di Nizza.

La Savoia era rappresentata da 18, il circondario di Nizza da 4 deputati. Ma questo circondario non è tutto compreso nella cessione, essendoci rimasto il mandamento di Tenda, il quale deve avere il suo rappresentante finchè una nuova circoscrizione lo unisca ad altro collegio. Laonde dal numero totale dei deputati se ne devono dedurre, non già 22, come si dice nella relazione, ma solamente 21; di modo che il numero attuale dei deputati sarebbe non di 365, ma di 366.

È vero che, anche rettificata la premessa, non cambia la conclusione; ma io ho voluto fare quest'osservazione, affinché, approvando la Camera la risoluzione proposta dalla Giunta, non si argomentasse aver anche la Camera approvata la premessa, e nascesse dubbio sul diritto di sedere in Parlamento al rappresentante di Tenda.

PRESIDENTE. Siccome però la conseguenza non varia, perchè, sia che i deputati siano 365, come dice la relazione, sia che si ritengano in numero di 366, come vuole il deputato Michelini, il quoziente è sempre 73, come il numero attuale degl'impiegati è sempre 59, non credo che si debba ora venire su questo a deliberazione.

CAPRIOLO, relatore. Domando la parola.

Non parlerò su questa questione, cui non è ora il caso di discutere. Annunzio invece alla Camera che in questo istante mi viene riferito esservi un altro deputato professore, che non è stato ancora indicato alla Commissione, il signor Francesco Mossa. È la prima volta che si fa menzione di questo professore, e, se realmente riveste questa qualità, deve correre anch'egli la sorte del signor Atto Vannucci, ed essere la sua elezione annullata.

PRESIDENTE. Si può fare una riserva a questo riguardo, e, prima di decidere definitivamente, s'interpellerà su ciò il ministro, Intanto nulla osta che si proceda a deliberazione sulle altre proposte della Commissione.

Ne darò lettura:

« La vostra Commissione perciò vi propone:

« 1° Di dichiarare che il numero complessivo degl'impiegati ammessi alla Camera è di *cinquantanove*;

« 2° Che, per conseguenza, restano ancora *quattordici* seggi a cui possono accedere funzionari che non appartengano però alle categorie 4^a ed 8^a dell'articolo 97 della legge elettorale. »

Se nessuno domanda la parola, s'intenderanno approvate queste conclusioni, colla riserva però di constatare la qualità dell'onorevole deputato Mossa, e dichiarando che, nel caso sia egli professore, non si fa luogo alla sua ammissione alla Camera.

(La Camera approva.)

Ora si procederà all'estrazione dei due deputati magistrati che non possono sedere in Parlamento.

(Sono estratti Puccioni e Castelli Edoardo.)

Rimarrà dunque nella Camera il deputato Borsari.

RELAZIONE DI PETIZIONI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca relazione di petizioni.

I signori relatori, che hanno petizioni in pronto, sono invitati a venire alla tribuna.

CHIAVES, relatore. Colla petizione 6732 il Consiglio comunale di Lovere ricorre alla Camera, richiamandosi contro la legge dell'ordinamento comunale e provinciale, per cui venne creato il circondario di Clusone, composto dei distretti o mandamenti di Lovere, Clusone e Gandino. Accenna quel Consiglio ad una eterogeneità tra questi luoghi ed ai naturali rapporti, alle tendenze, ai bisogni che portano specialmente esso mandamento di Lovere verso altra direzione. Ed a questo proposito formula come una specie di proposta che dei distretti di Breno e di Edolo, i quali sono annessi alla provincia di Brescia, e dei distretti di Lovere e Clusone si venga a formare un solo circondario, del quale fosse posto a capo il mandamento di Lovere. Accenna a che vi siano ragioni notevoli le quali stabiliscono ed inducono questa preminenza di esso mandamento o di esso comune fra tutti codesti distretti, allorquando venissero in un solo circondario costituiti. Parla eziandio delle ragioni d'interesse e di località le quali riflettono tutti i quattro mandamenti che lo stesso Consiglio comunale di Lovere proporrebbe dovessero essere uniti in un solo circondario.

La vostra Commissione, atteso che, posta qual è la questione, allo stato delle cose nulla si potrebbe decidere, mentre non si udirebbero tutti i comuni interessati e verrebbero, secondo questa proposta, ad essere involti nella controversia gli essenziali interessi di tutti quegli altri mandamenti e comuni, i quali, secondo il Consiglio comunale di Lovere, dovrebbero comporre questo nuovo circondario, e si verrebbe eziandio, per ciò che riflette la modificazione del luogo di Clusone, a toccare gl'interessi d'un comune, il quale non venne finora in alcun modo a manifestare le sue intenzioni a questo proposito; ritenuto però anche che i notevoli e diffusi sviluppi, i quali vennero dati in questa petizione alle proposte dei petenti debbono essere tenuti in conto dalla Camera, nel caso in cui venisse in discussione una legge generale per un nuovo scompartimento territoriale o particolare in ordine ai luoghi dei quali è discorso, propone il deposito di questa petizione negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Analoga deliberazione dovette prendere la Commissione delle petizioni in quanto riflette la petizione di cui al numero 6731.

Questa petizione è presentata dal Consiglio comunale di Gandino, il quale è uno di quei mandamenti i quali concorrono a costituire il circondario di Lovere.

Chiede il Consiglio comunale di Gandino di essere unito al circondario di Bergamo e staccato conseguentemente dal circondario di Lovere, perchè le comunicazioni sono fra quei due luoghi più facili ed il commercio e l'industria di Gandino tendono verso Bergamo ben più che non verso Clusone. La maggior importanza di Gandino rispetto a Clusone verrebbe in certo modo pregiudicata dal costituire Gandino un circondario con Clusone capoluogo.

Osserva ancora che, se già il comune di Gandino fu soggetto alla vice-prefettura di Clusone, questo fatto non presentava circostanze identiche alla dipendenza in cui si troverebbe ora rispetto a Clusone costituito capo di circondario; imperocchè Gandino allora sotto il regno italico era capo di

cantone, quindi i comuni circostanti pei loro rapporti amministrativi non avevano da far altro che corrispondere colla podesteria che aveva la sua sede in Gandino.

Queste considerazioni furono ritenute di assai grave momento dalla Commissione delle petizioni; però per le stesse ragioni per le quali si era indotta a proporre la deposizione agli archivi della petizione di cui testè ho fatto relazione, si è disposta eziandio a proporvi, allo stesso fine, la deposizione di questa petizione negli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6724 gli avvocati Ranieri, Lamporechi, Landrini, Capei e Bacci, dicendosi rappresentanti a quest'oggetto di parecchi padroni diretti di beni livellari situati in Toscana (e ciò in forza di atti che essi uniscono alla petizione del 18 maggio 1860, portante mandato ad essi conferito per parte di tredici persone ecclesiastiche, le quali sono sottoscritte all'atto medesimo), ed incaricati di sostenere non solo presso i tribunali ordinari, ma anche davanti qualsiasi altra autorità o consenso, che l'ordinanza governativa relativa alla attuata affrancazione dei livelli, avente la data del 13 marzo 1860, difetta nella sua forma e nella giuridica esistenza, ed a provare il danno a cui si assoggetterebbe il patrimonio della causa pia ecclesiastica per simile disposizione, rappresentano alla Camera aver essi già soddisfatto all'incarico di sostenere ciò dinanzi i tribunali ordinari, ed apprestarsi ora ad adempiere eguale incarico dinanzi alla Camera elettiva;

Espongono prima di tutto non essere la detta ordinanza obbligatoria, ed essere ciò facile a dimostrarsi se si rifletta che, sebbene porti la data del 13 marzo 1860, essa non fu pubblicata che nel 27 di detto mese, giorno in cui gli ex-ministri del passato Governo della Toscana avevano perduto il potere di dettar leggi colà, ed era quel potere stato assunto da S. M. il Re Vittorio Emanuele II, nelle mani del quale era stato deposto dal popolo toscano per mezzo del presidente del Consiglio dei suddetti ex-ministri, recatisi appositamente a Torino per tale oggetto;

Che mancò a quella legge la promulgazione del Re, la quale è necessaria che preceda la pubblicazione di tutte le leggi;

Che quel foglio, quell'atto, quella pretesa legge, ossia ordinanza governativa, non fu sottoscritta da tutti sei, ma da soli tre dei cessati ministri del passato Governo; circostanza la quale (secondo i petenti) la renderebbe invalida e non obbligatoria anche quando fosse stata emanata in epoca nella quale avevano il potere legislativo;

Che mancò a quella sedicente legge anco l'apposizione del sigillo dello Stato e la firma del ministro di giustizia: altra circostanza che renderebbe invalida e non obbligatoria la suddetta legge (accennando poi ancora in nota come il ministro della giustizia avesse protestato contro l'attuazione di quella ordinanza);

Che a convalidarla ed a renderla obbligatoria non sarebbe poi atto il regolamento che per la di lei esecuzione fu pubblicato nel 4 maggio da S. A. il Principe di Carignano, luogotenente del Re, sia perchè, essendo emanato nel supposto che fosse valida la legge, non ne ebbe il signor luogotenente la volontà, e sia perchè non ne avrebbe avuta la potestà;

E finalmente perchè la controversa legge di cui si tratta è perfino incostituzionale: in primo luogo, perchè contraria il disposto dello Statuto costituzionale (e qui vogliono alludere a che sia dallo Statuto guarentita l'inviolabilità delle proprietà); in secondo luogo, perchè in aperta contraddizione colla legge già preesistente nel regno sull'affrancazione dei livelli.

E qui passano poi i petenti ad esaminare in merito questa

ordinanza, e credono poterne dimostrare i gravissimi danni che dicono soffrirne tutti i proprietari livellari, inquantochè la legge li obbliga a retribuire i padroni diretti con una rendita corrispondente al canone, e li dispensa dall'obbligo di retribuir loro il valore di tutti gli emolumenti eventuali ad essi competenti in ordine ai contratti enfiteutici ed alle leggi e consuetudini veglianti in Toscana nella materia dei livelli.

Soggiungono a questo punto: « Che tali eventuali emolumenti non solo non sono, come erroneamente li qualifica la detta legge, di un valore poco considerabile, ma sono anzi il più spesso di un valore considerabilissimo, compensando la loro entità e rilevanza la tenuità, la meschinità del canone.

« E che la stessa legge attivata in Piemonte nel 13 luglio 1857 riguardò tali emolumenti meritevoli di considerazione e degni di prezzo; e molto più dovevano e devono considerarsi tali in Toscana, i di cui livelli hanno sovente per loro indole particolare un comodo, un pregio e un utile riposto assai più nei laudemi, nelle riconduzioni in *dominium*, nella consolidazione del dominio utile al dominio diretto, e generalmente in tutti gli altri emolumenti e monuscoli eventuali, che nel canone ordinariamente tenue e meschino. »

Chiedono quindi i petenti si spieghi questa Camera nel senso della inefficacia del provvedimento sovra discusso, o quanto meno sancisca l'affrancazione dei livelli toscani non altrimenti che colle norme prescritte dalla legge succitata del 13 luglio 1857.

La Commissione, in ordine alla obbligatorietà di questa legge, credette di non doversi addentrare nell'esame della questione, dal momento in cui i petenti medesimi venivano a denunciare alla Camera che essi stavano contendendo di ciò davanti ai tribunali ordinari.

La Commissione, sebbene ritenesse che la facoltà dei ministri che venivano sottoscritti a quell'ordinanza della Toscana possa escludere ogni dubbio sulla regolare forma della medesima, quantunque ritenesse che non ne erano violati i diritti garantiti dallo Statuto, poichè in tal caso sarebbero questi diritti stati violati eziandio dalla legge 13 luglio 1857, la quale è emanata sulle enfiteusi in Piemonte; però in ordine a questo primo punto, come dissi, non credette di fermare il suo esame mentre ne erano investiti i tribunali, secondo la dichiarazione dei petenti.

Quanto al merito di questa ordinanza, la vostra Commissione ritenne che era questa da un canto una questione subordinata alla discussione della prima, cioè alla obbligatorietà di questa ordinanza; poichè, se i tribunali l'avessero esclusa, avrebbe dovuto la Camera occuparsi di sancire altra legge in proposito, quando avesse creduto utile che di siffatta disposizione legislativa fosse fatta una emanazione qualsiasi per la Toscana. D'altro canto poi, riflettendo all'applicazione alla Toscana della nostra legge 13 luglio 1857, si soffermò alquanto la Commissione su questo proposito, dubitando che all'estensione della nostra legge 13 luglio 1857 ostassero le condizioni particolari e diverse in cui la Toscana si trova in questa materia, e che di più tratterebbesi di abrogazione di una ordinanza la quale rifletteva certe circostanze e bisogni speciali della Toscana, alla quale non potrebbe la nostra legge 13 luglio 1857 provvedere.

Di poi del pari la Commissione credette che questa Camera non avrebbe mai dovuto rinvenire sul principio che ha adottato ampiamente altre volte di promuovere, per quanto le sia possibile e nel miglior modo, la maggior libertà dei fondi, e non possa quindi con un suo voto venire ad abrogare ciò che si fosse fatto anche nella Toscana ultimamente, perchè

questa libertà ai fondi fosse resa nella maggior possibile interezza.

Queste considerazioni indussero la Commissione nella deliberazione di passare su questa petizione all'ordine del giorno puro e semplice, e m'incaricò di proporlo alla Camera.

CORSI, ministro. Il gravissimo interesse che desta la legge per il proscioglimento dei livelli in Toscana ha fatto sì che il ministro di grazia e giustizia studiò le questioni che sono state proposte nella petizione della quale è stato reso conto testè alla Camera.

Siccome egli non è presente, io pregherei la Camera a sospendere le sue deliberazioni in proposito, e di rimandarle ad altra seduta, affinchè l'onorevole guardasigilli possa fare le osservazioni vevoli a confortare le conclusioni della Commissione, e proporre nello stesso mentre quelle aggiunte che crederà più opportune alla gravità della materia.

CHIAVES, relatore. La Commissione naturalmente non può opporsi a questa sospensione proposta dall'onorevole ministro Corsi, non essendovi presente il ministro di grazia e giustizia.

BOTTERO. Ma se il Ministero non si oppone e non domanda la sospensione che per confortare le conclusioni della Commissione, mi pare che si potrebbe votare per risparmio di tempo, poichè fortunatamente siamo tutti d'accordo.

CHIAVES, relatore. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice; ora, uno tra gli onorevoli ministri chiede che venga sospesa la decisione in proposito, sino a che il ministro di grazia e giustizia, che è quegli a cui specialmente si appartiene questa materia, possa essere presente, e dia quelle spiegazioni che forse avesse in animo di dare a questo proposito.

Credo pertanto che la Commissione non possa opporsi, e penso d'esserne fedele interprete mentre aderisco alla sospensione.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni in contrario, si sospenderà la deliberazione su questa petizione.

(È sospesa.)

MICHELINI G. B., relatore. Petizione 6699. Quarantotto maestri elementari di Torino chiedono primieramente che sia tolta ai comuni la facoltà di licenziarli arbitrariamente, modificando la vigente legislazione.

In secondo luogo che sia aumentato il *minimum* dello stipendio attuale ai maestri elementari, il quale, come la Camera non ignora, è di L. 500 all'anno, e che sia parimente aumentato il *minimum* dello stipendio delle maestre elementari, il quale è di due terzi dello stipendio dei maestri. Chiedono inoltre che ogni quinquennio il loro stipendio sia aumentato di un decimo.

Domandano finalmente che lo stipendio dei maestri della capitale, a cagione delle maggiori spese di vitto ed alloggio, sia maggiore di quello degli altri maestri.

La Commissione, considerando essere universale desiderio che si riformino varie parti della nostra legislazione, e principalmente quella che riguarda le attribuzioni delle amministrazioni comunali, e quella che spetta alla pubblica istruzione; potere perciò avvenire che sia opportuno tener conto delle domande dei petenti e dei motivi sui quali esse poggiano; senza entrare ad esaminare il loro merito intrinseco, il quale esame sarà meglio fatto al tempo in cui avrà luogo la generale riforma di cui ora parliamo, m'incarica di proporvi di trasmettere la petizione di cui si tratta agli archivi della Camera.

(La Camera approva.)

Petizione 6714. Nove professori d'insegnamento seconda-

rio di Torino ricorrono alla Camera perchè le disposizioni della legge 15 novembre 1859, relative alle pensioni, sieno modificate nel senso che gli anni impiegati nei collegi comunali sieno computati per intero, laddove attualmente non sono computati che per la metà del tempo di quello lo sono per i professori dei collegi regii.

La Commissione, benchè creda che i petenti, i quali per lo passato non aveano diritto alla pensione, dovrebbero chiamarsi contenti, perchè la legge dà loro questo diritto, tuttavia, senza entrare nell'esame della domanda, per le ragioni esposte circa la petizione testè riferita, vi propone la trasmissione agli archivi della Camera.

(La Camera approva le conclusioni della Commissione.)

Ora avrei molte petizioni di Consigli comunali, e principalmente di amministrazioni di capoluoghi di circondario, colle quali si domanda o che le rispettive città siano dichiarate sedi dei licei che in virtù della legge del 15 novembre 1859 si devono istituire al principio del prossimo anno scolastico, od almeno la conservazione dei corsi di filosofia come esistono attualmente, perchè le città di cui si tratta ne sarebbero private, ove non fossero in esse stabiliti che ginnasi, nei quali, secondo la legge Casati, non ha luogo l'insegnamento della filosofia.

La Giunta sopra le petizioni, considerando che dalle cose dette nella tornata di ieri consta che la Commissione incaricata di riferire sopra alcune delle leggi riguardanti la riforma di quella del 15 novembre 1859, di cui è relatore l'onorevole Gualterio, proporrebbe un emendamento a questo riguardo, mercè del quale non avrebbero più scopo le petizioni, di cui io dovrei farvi la relazione, in quanto che con legge generale si soddisferebbe ai desiderii de' petenti, la Giunta, dico, vi propone che le petizioni di cui si tratta siano mandate alla Commissione testè accennata.

È vero che questa Commissione ha già presentata la sua relazione, ma niente impedisce che, o per iscritto, o verbalmente, quando si comincerà la discussione sopra la legge suddetta, si faccia un supplemento di relazione nel quale la Commissione dia il suo giudizio sopra le petizioni di cui si tratta.

Già la Camera parecchie volte ha seguito questo sistema. Ciò accadde segnatamente quando si discusse la famosa legge di soppressione di certi conventi, della quale era relatore Cadorna Carlo.

Propongo perciò che le accennate petizioni siano trasmesse alla Commissione che deve riferire sopra le leggi portanti modificazioni a quella del 15 novembre 1859.

(La Camera approva.)

Petizioni 6729 e 6737. La deputazione provinciale di Pavia e molti cittadini della stessa città, lamentando che, in forza della legge del 15 novembre 1859, il corso di filosofia e lettere debba aver luogo a Milano invece che a Pavia; riflettendo che ciò tornerà di grave danno alla città stessa per il minor numero de' professori e degli studenti, e che tornerà di danno maggiore all'insegnamento, per il mutuo soccorso che si danno le scienze fisiche e le morali, domandano che sia conservato nell'Università di Pavia il corso di filosofia e lettere.

La Commissione, sul riflesso che la legge 15 novembre 1859 deve andar soggetta a molte mutazioni e riforme, vi propone l'invio di questa petizione al ministro della pubblica istruzione.

MAMIANI, ministro per l'istruzione pubblica. Gradisco che mi sia mandata la petizione dei signori Pavesi.

Non penso, tale almeno è la mia opinione nel presente,

che sia buono privare la città di Milano di una parte notevole di studi universitari.

Rimarrebbe una cosa alquanto singolare, che una città capitale, stata sempre educatrice di eletti ingegni, non partecipasse quasi per nulla all'alta sfera dell'insegnamento; ma il testo medesimo della legge del 15 novembre non sembra escludere che le Università, e fra queste quella di Pavia, non possano avere un più che sufficiente insegnamento di lettere e di filosofia.

E veramente nell'ultimo capoverso dell'art. 52 si legge: « Nelle altre Università l'insegnamento filosofico e letterario sarà dato nei limiti di un acconcio sussidio agli studi delle diverse facoltà che vi sono istituite. »

Vero è che, in altro articolo della legge medesima, sembra che l'Università di Pavia, e le facoltà di lettere e di filosofia, traslate a Milano, debbano comporre un unico ente, se così posso chiamarlo.

Ad ogni modo, se la presente legge non darebbe chiaramente facoltà a fornire l'Università di Pavia di uno speciale insegnamento di alta filosofia e di alta letteratura, certamente il Ministero si propone di supplire a ciò nelle sostanziali modificazioni che va preparando alla legge del 15 novembre.

Di più, il Ministero ha pensato di compensare Pavia anche di quel meno che avrebbe nelle facoltà di lettere e di filosofia col farla sede, quando il Parlamento lo approvi a suo tempo, di un alto istituto magistrato, altrimenti chiamato scuola normale superiore.

Tanto mi occorreva solamente di avvertire.

MICHELINI G. B., relatore. Il dubbio dei petenti pavesi può essere stato originato dall'art. 70, il quale parla delle Università di Torino e di Pavia coll'Accademia di Milano. Sembra dunque che le cattedre assegnate all'Università di Pavia debbano ripartirsi coll'Accademia di Milano.

Ad ogni modo, non opponendosi il ministro della pubblica istruzione alle conclusioni da me proposte, ed interpretando egli la legge in modo favorevole ai Pavesi, io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Se non v'hanno opposizioni in contrario, sarà questa petizione inviata al ministro per l'istruzione pubblica.

(L'invio è approvato.)

CAVALLINI G., relatore. Petizione 6750. Il signor Giacomo Parodi, lombardo, era già luogotenente colonnello al servizio dell'Austria. Nel 1848 propugnò la causa dell'indipendenza italiana, e non avendo potuto evadersi, fu tosto dagli Austriaci arrestato, tradotto nelle carceri di Mantova, e dopo la sofferta prigionia non solo gli fu tolta la pensione, ma fu eziandio privato del grado di luogotenente colonnello, della decorazione e pensione della corona ferrea, ed in una parola fu, come egli dice, spogliato di tutto.

Osserva quindi che, a termini della legge 9 agosto 1859, ha dritto alla pensione a partire dal 1° luglio dello stesso anno, come la ebbero altri ufficiali lombardi che si trovavano in identica posizione, ma che invece non l'ebbe che dal 12 gennaio del 1860, e dopo la emanazione del regio decreto del 4 marzo 1860.

Chiede quindi gli arretrati della pensione di tenente colonnello dal 1° luglio a tutto dicembre 1859.

La vostra Commissione, senza entrare ad investigare se realmente altri ufficiali abbiano conseguita la pensione a partire dal 1° luglio 1859 anziché dal 1° gennaio 1860, si è fatta a considerare che la legge del 9 agosto 1859 non concerne che gli impiegati civili privati del loro grado per cause poli-

liche sotto il cessato Governo austriaco, e non contempla gli impiegati militari;

Che il beneficio accordato agli impiegati civili fu esteso agli impiegati militari col regio decreto suindicato del 4 marzo 1860, che accorda loro la pensione a partire solo dal 1° gennaio 1860;

Che essendo pertanto il caso del petente contemplato da questo regio decreto e non dalla legge 9 agosto 1859, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Petizione 6671. Il Consiglio d'amministrazione della società concessionaria della ferrovia da Tornavento a Sesto-Calende ricorre alla Camera per essere dispensata la società dal pagamento della somma di austriache lire 51,018 25, importo della metà del dazio d'entrata delle ruotaie che servirono ad armare la suddetta ferrovia, avendo già pagata l'altra metà all'atto dell'introduzione delle ruotaie stesse, avvenuta alcuni anni sono.

Espono come, avendo dapprima ottenuto una proroga al pagamento della suddetta somma, ricorresse poscia invano al Governo austriaco per essere dispensata dal pagamento; che, cambiato felicemente lo stato politico della Lombardia, ricorresse recentemente al Ministero delle nostre finanze, ma che questi avesse risposto non potere il ministro accordare il suo voto alla domanda, essendo un affare di spettanza del Parlamento.

Ricorre adunque alla Camera colla presente petizione, ed appoggia la sua domanda di condono alle considerazioni seguenti:

Che il dazio sardo d'entrata delle ruotaie, essendo minore di quello a cui dovette sottostare la società di Tornavento quando introdusse le sue, l'esigenza totale del dazio sarebbe contraria ai savii principii adottati nella tariffa daziaria sarda;

Che la società merita tutti i riguardi del Governo per la sua utile impresa, e chiede il condono anche in considerazione dei tanti danni avuti dal Governo austriaco, che tergi-versò sempre la società e nella sua costituzione e nel suo andamento;

Che la suddetta somma di austriache lire 51,018 25, essendo un credito avuto dal Governo austriaco, e non essendosene tenuto calcolo nel bilancio, lo si può condonare senza alterazione del bilancio stesso;

Che la società merita ogni riguardo perchè, mentre giova a facilitare le comunicazioni commerciali fra la Lombardia e il lago Maggiore, rimorchiando sulla strada ferrata le barche che di ritorno da Milano rimontano al lago Maggiore, evita i pericoli ed i danni che annualmente si verificano col rimorchio delle barche sul fiume Ticino;

Che infine lo stesso Consiglio di Stato riconobbe che la società è meritevole di riguardi, e che, se ciò non ostante non ha conchiuso a di lei favore, ciò si fu solo per la considerazione che lo Statuto si opponga a che dal solo potere esecutivo si facciano condoni di somme dovute allo Stato.

La Commissione, considerando che senza gravi motivi il Consiglio di Stato non avrebbe posto avanti raccomandazioni per riguardi dovuti alla società di Tornavento;

Considerando che il Ministero non ha bensì creduto nelle sue attribuzioni di assolvere la società dal pagamento del residuo debito dipendente dal dazio d'entrata delle ruotaie, ma suggerì esso stesso alla rappresentanza della società la via più adatta a conseguire lo scopo, quello cioè di dirigersi al Parlamento;

Considerando che questa società è altamente benemerita al

paese, perchè col rimorchio delle barche sulla via ferrata impedisca grande sperpero di forze di pericoli che tutto di seguivano sulle rive del Ticino, là dove la rapidità del suo corso offriva grave impedimento alla navigazione, e viene così facilitato il commercio fra la bassa e l'alta Italia;

Considerando che lo stesso Governo austriaco aveva accordato lunghissime dilazioni al pagamento di questa rata d'imposta, e la società si riprometteva di ottenere da esso la piena assoluzione;

Considerando che la società coll'aver pagato la metà del dazio delle ruotaie ha soddisfatto ancor più che ora non pagherebbe quando si trattasse d'una attuale introduzione nello Stato di simile ruotaie;

Considerando che lo stato finanziario della società consiglia speciali riguardi,

Propone di rinviare la petizione al ministro delle finanze, perchè, attese le eccezionali condizioni in cui versa la società, esamini se sia il caso di un provvedimento anche legislativo a di lei favore per l'oggetto di cui trattasi.

(La Camera approva.)

BOTTERO, *relatore*. Colla petizione 6759, Cristoforo Guaita e Paolo Croce, domiciliati a Milano, rappresentano alla Camera che nell'anno 1848, durante il Governo provvisorio di Lombardia, ebbero ad eseguire opere di ristauo e somministrare materiali a stabilimenti militari.

Essi dicono:

« Sul finire dello stesso anno essendo stati trasportati in Torino tutti gli atti relativi all'operato del Governo provvisorio di Lombardia, vennero dagli esponenti debitamente insinuati gli elenchi dei loro crediti dipendenti dalle dette opere e somministrazioni, corredati dei rispettivi contratti ed ordini, non che dei certificati di esecuzione e collaudo; elenchi che per parte del Guaita furono dall'ufficio di revisione dei conti militari relativi alla Lombardia in Torino riconosciuti liquidi nella somma di L. 54,522 04, e per parte Croce in quella di L. 5,586 87, dietro rilascio dei relativi certificati di credito, ai numeri 79 e 80 del protocollo speciale, sotto le date 6 e 7 giugno 1849.

« Tornate vane le diverse pratiche in seguito esperite presso questo Ministero della guerra, onde sollecitarne il pagamento, riflettendo che nel possesso delle opere e somministrazioni eseguite era subentrato il Governo austriaco dopo il di lui ristabilimento in Lombardia, gli esponenti avvisarono tentarne la domanda di pagamento al Governo imperiale. Questi nel 1855, con determinazione ministeriale, ordinò che, quando delle accennate opere regolarmente eseguite per ordine del Governo provvisorio di Lombardia constasse tuttora l'esistenza, si dovesse passare, a mezzo delle competenti autorità, ad una nuova liquidazione dei conti rispettivi.

« Verificati infatti quei lavori, consistenti per la maggior parte nella costruzione dei forni militari in Milano allo stradone di Santa Teresa, ed in riparazioni nel resto di estrema necessità alle caserme e ad altri locali erariali, si passò a mezzo dell'ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni ad una nuova loro ricognizione e valutazione; che anzi, essendo già stato compreso il rispettivo loro importo nel bilancio preventivo del decorso anno 1859, stavasene attendendo l'ordine di pagamento. Della natura di tali crediti altri pure vennero in quell'epoca contemporaneamente insinuati e liquidati per una totalità, a quanto è a cognizione degli esponenti, di circa L. 90,000 che, dopo la felice inaugurazione dell'attuale Governo nazionale, uniti tutti sotto il numero di protocollo 15746 - 5658, col rispettivo elenco dei creditori, vennero dalla regia amministrazione centrale della Lombar-

dia trasmessi nel gennaio del corrente anno a questo Ministero della guerra ed ivi registrati sotto il n° 70 ai crediti del 1848, con riserva di applicare le massime che verrebbero in proposito adottate. »

Egli è contro questa deliberazione del Ministero della guerra che i petenti ricorrono alla Camera; imperocchè, a loro avviso, questa risposta ministeriale chiude loro la via sino a tempo indefinito all'esazione dei loro crediti.

Dimandano per conseguenza che piaccia alla Camera di far decretare l'integrale pagamento dei certificati rilasciati a loro favore dall'ufficio di revisione de' conti militari in Torino.

La vostra Commissione, ritenendo che il ministro della guerra non può altrimenti far procedere al pagamento di simili somme, se prima non è adottata una massima generale, e ciò a ragione della particolare origine di questi debiti; considerando quindi che col rinvio di questa petizione al detto signor ministro non si farebbe altro che raccomandare al ministro stesso di rinunciare a quelle norme, a cui egli deve conformare il suo operato pel regolare andamento della cosa pubblica, vi propone di passare all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione 6741 due infermieri degli ospedali della provincia di Lucca rappresentano alla Camera che essi hanno già inoltrata un'istanza al governatore della Toscana, nella quale chiedevano che venisse accordato loro un aumento di stipendio, atteso il gravoso servizio che disimpegnano ed in considerazione delle loro condizioni di famiglia, per cui loro riesce malagevole di poter vivere con una lira e 26 centesimi al giorno. Fanno conoscere inoltre che con decreto del 1855 si emanò che non si dovesse accordare la pensione agli inser-vienti di detti ospedali, in caso che, o per età avanzata, o per impotenza al lavoro fossero inabili a prestare il servizio; e domandano alla Camera che le piaccia di provvedere che sia loro aumentato lo stipendio e nuovamente accordato il diritto alla pensione.

La vostra Commissione, considerando che quegli stabilimenti si reggono con proprie rendite, per cui la Camera non può interporre la sua azione in quella amministrazione, vi propone l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

PRESIDENTE. Non essendovi più altre relazioni, rimane esaurito l'ordine del giorno.

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO DEPRETIS SUL PROGETTO DI LEGGE PER LO STABILIMENTO DI NUOVE LINEE E STAZIONI TELEGRAFICHE.

DEPRETIS, relatore. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione incaricata di esaminare il progetto di legge presentato dal ministro dei lavori pubblici per lo stabilimento di nuove linee e stazioni telegrafiche. (V. vol. *Doc.*)

PRESENTAZIONE DI UNA RELAZIONE DEL DEPUTATO SELLA QUINTINO SUL DISEGNO DI LEGGE PER L'APERTURA DI UN'ESPOSIZIONE AGRARIA ED INDUSTRIALE IN FIRENZE NELL'ANNO 1861.

SELLA Q., relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge sottoscritto da parecchi deputati per l'apertura di un'esposizione agraria ed industriale in Firenze nell'anno 1861. (V. vol. *Doc.*)

PRESIDENTE. Saranno stampate e distribuite negli uffici.

Mi occorre di avvertire la Camera che la Presidenza avrebbe alcune proposte a sottoporle, che riguardano l'amministrazione interna, particolarmente per quanto concerne l'aumento degl'impiegati e il loro stipendio.

Siccome domani non vi sono molti progetti all'ordine del giorno, e nemmeno di grande importanza, perciò si potrà aver un qualche tempo per ragionare anche di queste cose; ed io propongo che al tocco preciso vogliano i deputati riunirsi in seduta privata e segreta per trattare di queste cose di ordine interno, ed appena ultimata questa minore discussione, si terrà seduta pubblica e si discuteranno i disegni di legge che sono all'ordine del giorno.

La seduta è levata alle ore 5.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seduta privata per gli affari interni della Camera.

Indi seduta pubblica per la discussione dei progetti di legge:

2° Prolungamento del molo nuovo del porto di Genova;

3° Opere di miglioramento nello stesso porto;

4° Relazione di petizioni;

5° Discussione del progetto di legge per modificazione degli articoli 70 e 73 della legge sulla pubblica istruzione.